

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA CONCESSIONE FINANZIAMENTI E BENEFICI**  
**ECONOMICI**  
**AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

**Approvato con atto cc. n. 39/91**

**Modificato con atto cc. n. 79/1996**

**Modificato con atto cc. n. 9/2002**

## **INDICE**

Capo 1: Finalità	pag. 1
Capo 2: Procedure	pag. 2
Capo 3: Settori d'intervento	pag. 4
Capo 4: Soggetti ammessi	pag. 5
Capo 5: Condizioni generali di concessione	pag. 6
Capo 6: Assistenza e sicurezza sociale	pag. 9
Capo 7: Attività sportive e ricreative del tempo libero	pag. 11
Capo 8: Sviluppo economico	pag. 12
Capo 9: Attività culturali ed educative	pag. 13
Capo 10: Tutela dei valori ambientali	pag. 14
Capo 11: Interventi straordinari	pag. 15
Capo 12: Disposizioni finali	pag. 16
Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative, ecc.)	pag. 18
Istanza per la concessione di contributo per l'attività di Enti, Associazioni, Comitati.	pag. 20
Istanza per la concessione di contributo (Persona Fisica)	pag. 21

## **CAPO 1** **FINALITA'**

### **Art. 1**

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

### **Art. 2**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

### **Art. 3**

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

### **Art. 4**

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge, con omissione di quelle informazioni che possono pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

### **Art. 5**

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art.    può essere richiesto da ogni cittadino e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nel Comune stesso hanno sede o che comunque vi operino.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

## **CAPO 2** **PROCEDURE**

### **Art. 6**

1. La Giunta Comunale stabilisce annualmente con propria deliberazione, i termini entro i quali dovranno essere presentate le richieste per i diversi interventi.

2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma la Giunta determinerà i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, nei casi in cui detti termini non siano già disposti per legge e regolamento.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art.12 del presente regolamento.

### **Art. 7**

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i modelli allegati A,B e C al presente regolamento, a seconda delle finalità alle quali s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico- amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

### **Art. 8**

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria delle risorse disponibili in bilancio, ed acquisito il parere della competente Commissione Consiliare, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative incluse nel piano con criteri di proporzionalità in rapporto al progetto e all'impegno finanziario presentato.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

### **Art 9**

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva

dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alle conformità della proposta alle norme stabilite del presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale.

3. Il Segretario Comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

### **Capo 3**

## **SETTORI D'INTERVENTO**

### **Art. 10**

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza, salute e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di lavori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate negli articoli seguenti le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per l'intervento di agevolazione, per i nuclei familiari residenti, in condizione di emergenza o disagio abitativo e per i servizi dalla stessa Amministrazione gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) Per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esecuzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g) dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) Per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti;

### **CAPO 4**

## **SOGGETTI AMMESSI**

### **Art. 11**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) Di persone residenti o presenti nel comune o di passaggio in stato di bisogno urgente e indifferibile, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) Di enti pubblici, per le attività che gli stesse esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) Di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare di almeno 12 mesi antecedente la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

## **CAPO 5** **CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

### **Art. 12**

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Qualora l'intervento richiesto interessi un settore nel quale l'Amministrazione Comunale abbia già adottato un piano, nell'accoglimento e valutazione dell'istanza ci si dovrà attendere ai criteri in esso individuati.

3. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

4. In caso di interventi non ricorrenti, l'Amministrazione, prima dell'erogazione totale o a saldo della somma assegnata, richiederà la documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulterà differente da quella preventivata, l'erogazione potrà subire variazioni, a seguito di nuovo atto deliberativo della Giunta.

5. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere in via eccezionale autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con l'atto della Giunta di cui all'art 6 per queste finalità nella misura massima di l. 1.000.000. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Il Sindaco propone alla Giunta Comunale l'approvazione dell'intervento disposto e la stessa dispone il discarico delle somme ad esso relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

### **Art. 13**

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione inoltrata per la prima volta deve essere corredata da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Quando il richiedente ha già usufruito di un contributo

nell'ultimo triennio, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà presentare il rendiconto della gestione nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazioni dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni (o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione).

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene nei tempi stabiliti dalla deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 6.

4. I documenti di cui al presente articolo devono essere firmate dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

#### **Art. 14**

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco dopo la presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto con la precisa indicazione delle spese al netto degli incassi. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

#### **Art. 15**

1. L'intervento del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazioni che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto di obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione dei contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o dei budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 16**

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono da parte del Comune contributi annuali per l'espletamento della loro attività, oppure straordinari per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso: per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

### **CAPO 6**

## **ASSISTENZA, SALUTE E SICUREZZA SOCIALE**

#### **Art. 17**

1. Gli interventi di assistenza, salute e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finanziati:

- a) alla promozione della salute in genere e dell'educazione sanitaria;
- b) alla protezione e tutela del bambino;
- c) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- d) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- e) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- f) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- g) alla prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- h) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, proposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, e alla valorizzazione delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

## **Art. 18**

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 17 e tenuto conto di quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 12.

2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio Comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 17, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso la formulazione di indirizzi per coordinare gli interventi atti a conseguire il miglior livello di efficacia delle finalità previste.

3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quinto comma del precedente art.12

## **CAPO 7**

### **ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

## **Art. 19**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei propri cittadini.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2, contributi un tantum per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, nonchè eventuali sovvenzioni per l'ulteriore promozione dell'attività, in una logica di sussidiarietà orizzontale.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi 2,4,5.

## **Art. 20**

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 19, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale

per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

## **CAPO 8** **SVILUPPO ECONOMICO**

### **Art. 21**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune.
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette.
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.
- d) a contributi per la realizzazione di opere di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale con l'eventuale costituzione di attrezzature ricettive:
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a),b),c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli art. 14 e 15 del precedente regolamento.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

### **Art. 22**

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

## **CAPO 9**

### **ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE**

#### **Art. 23**

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati e le concessioni di contributi devono riguardare l'effettiva rilevanza formativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, per i benefici che alla stessa apporta, per il contributo con il quale concorre alla promozione della cultura. Pertanto esse saranno indirizzati.

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che senza scopo di lucro promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

#### **Art. 24**

Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi 2,4,e 5

## **CAPO 10**

### **TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

#### **Art. 25**

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno di attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi 2, 4, e 5.

**CAPO 11**  
**INTERVENTI STRAORDINARI**

**Art. 26**

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo dei locali spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi 2,4 e 5.

**CAPO 12**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 27**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui , a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dalle disposizioni vigenti in materia.

Comune di \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_ l'autenticazione \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_ del  
Sig. \_\_\_\_\_ apposta in mia presenza, previo accertamento della  
sua identità nella forma di legge.

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO**  
**( Manifestazioni, Iniziative, ecc. )**

Al Comune \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_  
nat. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ nella sua  
qualità di Presidente e/o legale rappresentante del \_\_\_\_\_ ( 1 ) fa istanza per  
ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, della seguente manifestazione/  
iniziativa: \_\_\_\_\_

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 14 del  
Regolamento comunale, allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che ( 3 ) \_\_\_\_\_  
Organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci:
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge del 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art.4 della legge 18 novembre 1981,n.659:
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazioni/iniziativa sopra illustrata:
- \_\_\_\_\_ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19 \_\_\_\_\_ dell'importo
- di l. \_\_\_\_\_ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa:
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'importo dei componenti ( 3 ) \_\_\_\_\_

organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa:
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate:
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_

Visto per l'autenticazione della firma del \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_  
Apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nella forma di legge.

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
( qualifica )

\_\_\_\_\_  
( firma )

## **ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI**

Al Comune di \_\_\_\_\_

Il sottoscritt \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_, n \_\_\_\_\_ fa istanza per ottenere la concessione  
di un contributo a sostegno dell'attività che ( 2 ) \_\_\_\_\_ predetto  
effettuerà in codesto Comune nell'anno \_\_\_\_\_ nel  
settore \_\_\_\_\_ ( 3 )  
secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che ( 2 ) \_\_\_\_\_

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci:
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659,
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività ( 2 ) \_\_\_\_\_ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato:
- \_\_\_\_\_ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19 \_\_\_\_\_ dell'importo di l. \_\_\_\_\_

Allega alla presente i seguenti documenti:

l'anno di concessione:  
( successivo all'entrata in vigore del Regolamento )

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso:
- copia del programma di attività per l'anno in corso:
- copia dello statuto:

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso:
- copia del programma di attività per l'anno in corso:
- rendiconto della gestione dell'anno precedente:

li \_\_\_\_\_ -

\_\_\_\_\_  
( firma )

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO**  
**( Persona Fisica )**

Al Comune di \_\_\_\_\_

\_\_l\_\_ sottoscritt\_\_ \_\_\_\_\_ nat\_\_ a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è favore di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ( 1 ):

2. contributo \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ( 2 )

2. straordinari \_\_\_\_\_:

Allega alla presente:

a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare:

b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Li \_\_\_\_\_ -

\_\_\_\_\_  
( firma )

( 1 ) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela, se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

( 2 ) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.